

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Approvato dal C.d.I. nella seduta del 6 giugno 2007)

PRINCIPI GENERALI

- **COMUNICAZIONI E AFFISSIONI**
- **COMPORAMENTO**
- **VIGILANZA SUGLI STUDENTI**
- **ORARIO DELLE LEZIONI**
- **LIBRETTO DELLO STUDENTE**
- **RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE**
- **USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE**
- **AULA STUDENTI**
- **RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**
- **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**
- **ORGANO DI GARANZIA**
- **MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**
- **CALENDARIO DELLE RIUNIONI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**
- **RAPPORTI TRA GLI ORGANI COLLEGIALI**
- **USO DEL BAR E CORTILE INTERNO**
- **BIBLIOTECA**
- **SERVIZIO FOTOCOPIE**
- **USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**
- **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

PRINCIPI GENERALI

Art . 1. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamento viaggi, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative.

Art. 2. Nella scuola e nelle sue vicinanze il personale, gli alunni e i frequentatori devono tenere un contegno reciprocamente rispettoso, che tenga conto delle persone, dei loro ruoli. Tutti si adoperino per un'efficace partecipazione alla vita scolastica.

Art.3. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i principi costituzionali, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione verso chiunque per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

A quanti operano nella scuola, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, è garantita libertà d'organizzazione e di espressione.

COMUNICAZIONI E AFFISSIONI.

Art . 4. All'interno dell'edificio scolastico sono disponibili spazi per comunicazioni di esterni (locandine, manifesti, messaggi) purché di carattere educativo o culturale. La presidenza, dopo avere autorizzato tali comunicazioni, provvede a farle esporre. Esse dovranno riportare chiaramente gli estremi di identificazione dell'organizzazione, dei singoli responsabili del messaggio e la data di affissione. Possono essere tolte dopo 10 gg. se non si riferiscono ad eventi che interessano un periodo più lungo e se c'è bisogno di spazi liberi.

Manifesti e comunicati non autorizzati saranno rimossi.

Gli annunci di carattere personale proposti da membri delle componenti scolastiche non devono essere anonimi.

Art . 5. In casi particolari le comunicazioni possono essere divulgate alle classi previa autorizzazione della presidenza con cui devono essere concordate le modalità di distribuzione.

La diffusione di documenti da parte di estranei può avvenire esclusivamente fuori dalla scuola.

COMPORAMENTO

Art .6. Nei locali scolastici non si fuma. Lo vieta una legge dello Stato.

Art . 7. Durante lo svolgimento delle lezioni non sono ammessi comportamenti inadeguati quali: l'uso del cellulare, che deve essere tenuto spento, il consumo di cibi e bevande, l'uso di cuffiette radio, ecc.

Art . 8. A scuola si dà appuntamento ad esterni solo se tali incontri rientrano nell'attività didattica programmata. Gli studenti non possono, di norma, avere appuntamenti con esterni perché devono seguire le proprie lezioni.

VIGILANZA SUGLI STUDENTI.

Art . 9. Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Essi devono vigilare sugli studenti quando sono in aula. Durante l'intervallo la vigilanza viene effettuata dai docenti su turni predisposti dalla Presidenza. In assenza dei turni specifici provvedono alla sorveglianza i docenti dell'ora immediatamente precedente l'intervallo.

Art . 10. I collaboratori scolastici devono vigilare sugli studenti nei corridoi, nei servizi, ai piani e durante le momentanee assenze dei docenti. Essi devono essere reperibili nei posti di vigilanza a loro assegnati.

ORARIO DELLE LEZIONI

Art . 11. La scuola apre alle ore 8,00 e le lezioni iniziano alle 8,05. Gli studenti devono trovarsi in aula prima di tale orario.

Nel caso di lezioni e/o attività pomeridiane, gli alunni possono uscire dalla scuola, nel corso dell'interruzione delle lezioni. La mancata presenza in una delle due parti della giornata è da giustificare come una normale assenza.

Art . 12. Durante l'orario delle lezioni deve essere sempre presente un responsabile: il Preside, un collaboratore o un docente delegato.

LIBRETTO DELLO STUDENTE

Art . 13. Le richieste di giustificazione di ritardi, uscite anticipate e assenze devono essere effettuate solo attraverso il “ libretto dello studente”, rilasciato annualmente. Il libretto, munito di fotografia, vale come documento di identificazione all'interno dell'istituto e in occasione di uscite d'istruzione e didattiche. Il libretto, che lo studente deve avere sempre con sé , prevede uno spazio da utilizzare per comunicazioni degli insegnanti alla famiglia riguardanti il profitto con trascrizione dei voti in base alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi ed uno riguardanti le comunicazioni circa il comportamento dello studente. In caso di smarrimento un duplicato sarà rilasciato solo su richiesta di uno dei genitori e con il pagamento del nuovo libretto, previa la consegna della denuncia di smarrimento agli organi competenti.

RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE

Art . 14. L'ingresso degli studenti che si presenteranno dopo le 8.05 e fino alle ore 8.15 verrà autorizzato dall'insegnante presente in classe, che annoterà comunque il ritardo che deve essere giustificato il giorno successivo. Gli studenti che si presenteranno dopo le ore 8.15 saranno ammessi alla seconda ora solo con autorizzazione scritta del preside o di un suo delegato e dovranno attendere l'inizio della lezione in uno spazio indicato all'inizio dell'anno scolastico. Dopo le 9.05, l'ammissione non è prevista se non in casi eccezionali e giustificati (certificati medici ecc). In nessun caso saranno prese in esame richieste di ammissione dopo le ore 9.55. Per ciascuno studente non sono ammessi più di 12 uscite o entrate fuori orario per anno scolastico suddivisi nei trimestri o quadrimestri secondo la scelta effettuata all'inizio dell'anno scolastico. In caso di superamento dei ritardi o delle uscite stabiliti gli studenti non saranno ammessi e, previo avviso telefonico alle famiglie, saranno rimandati a casa.

Art. 15. Le uscite anticipate devono essere richieste alla presidenza dai genitori con richiesta scritta, motivata, circostanziata e nel caso di visita medica debitamente documentata. Le richieste, da presentarsi entro la seconda ora per l'autorizzazione della Presidenza, devono essere controfirmate dal docente dell'ora in cui si deve effettuare l'uscita. Questa deve di norma corrispondere con l'inizio dell'ora di lezione.

Art . 16. Non si concedono riduzioni di orario per la frequenza di corsi o attività extrascolastiche.

Art. 17. Le assenze devono essere giustificate sul “libretto dello studente” dai genitori degli studenti minorenni. Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente le proprie assenze . L'allievo rientrato a scuola dopo uno o più giorni di assenza privo della relativa giustificazione sarà ammesso con riserva dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato ed il docente della prima ora dovrà annotare questo provvedimento sul diario di classe. E' obbligatorio giustificare le assenze e il ritardo il giorno successivo. Il secondo giorno la famiglia dello studente in questione verrà avvertita telefonicamente ed invitata a giustificare tempestivamente l'assenza o il ritardo del ragazzo. In caso negativo lo studente non sarà ammesso alle lezioni. Le assenze degli studenti e la loro relativa giustificazione sono costantemente controllate dai docenti della classe. La scuola provvede a rendicontarle bimestralmente alla famiglia tramite le note informative e/o pagella. In caso di assenze ingiustificate o troppo numerose e/o prolungate il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di Classe convocherà personalmente le famiglie degli studenti.

- Art. 18.** Una volta a scuola gli studenti non possono uscire prima del tempo senza il permesso della Presidenza, nemmeno per l'acquisto di materiali didattici.
- Art. 19.** Durante le ore di lezione gli studenti non devono muoversi all'interno della scuola se non per assoluta necessità e comunque a turno e col permesso del docente dell'ora.
- Art. 20.** Entrate posticipate o uscite anticipate dovute a scioperi, assemblee sindacali, o a impossibilità di sostituire i docenti assenti, saranno disposte dalla Presidenza solo nel caso in cui sia possibile dare comunicazione della variazione d'orario, tramite gli studenti o telefonicamente, alle famiglie.
- Art. 21.** Assenze, ritardi e uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori.
I maggiorenni possono giustificare autonomamente, ma assenze e ritardi verranno comunque comunicati alla famiglia tramite le comunicazioni di rito.
Gli studenti devono presentare la giustificazione al docente della prima ora il giorno stesso del rientro. Questi ha l'obbligo di richiederla.

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

- Art. 22.** I locali e le attrezzature della scuola, sentito l'ente competente, possono essere concessi in uso a terzi, fuori dall'orario scolastico, dal Consiglio d'Istituto che ne stabilisce limiti e criteri.
- Art. 23.** Agli alunni è consentito fare uso dei locali della scuola nelle ore pomeridiane, escluso il sabato, per attività di studio e di riunione. Gli orari di apertura sono fissati dal Consiglio di Istituto, l'autorizzazione è concessa dal D.S.
- Art. 24.** L'uso di laboratori ed aule speciali fuori orario scolastico è possibile purché ci sia un docente responsabile della struttura che abbia prenotato (sull'apposito registro) lo spazio in questione.
- Art. 25.** Gli orari della biblioteca per la consultazione dei libri sono fissati dalla Commissione biblioteca di intesa con la Presidenza e nei limiti della disponibilità di personale. L'uso è consentito anche agli studenti del corso integrativo e dei post-diploma.
- Art. 26.** La responsabilità dei laboratori è affidata annualmente ai docenti dal D.S.
- Art. 27.** Locali, arredi, strutture costano. Gli studenti e il personale devono conservarli nel migliore dei modi. I danni provocati da chiunque dovranno essere risarciti. La Giunta esecutiva fisserà l'entità del danno da rifondere e provvederà al recupero. Qualora sia impossibile evidenziare i responsabili del danno il risarcimento sarà ripartito tra tutti i potenziali responsabili.

AULA STUDENTI

- Art. 28.** Al di fuori dell'orario scolastico agli studenti è consentito l'uso di un'aula attenendosi alle seguenti norme
- 1 - l'aula è a disposizione di tutti gli studenti e non deve essere chiusa dall'interno.
 - 2 - è vietato scrivere su muri, vetri, infissi, banchi, sedie e armadio, gettare carta o altro fuori dagli appositi contenitori.

3 - tutti gli studenti possono affiggere messaggi nella bacheca dell'aula.

4 - nell'aula è possibile studiare, pertanto si richiede la tranquillità necessaria alla concentrazione.

5 - l'aula è fornita di banchi che devono essere tenuti puliti per consentirvi l'esecuzione di elaborati.

6 - l'orario di fruizione dell'aula verrà concordato tra gli studenti e la presidenza.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 29. I colloqui individuali tra genitori e insegnanti sono fissati dai docenti, con modalità stabilite dal Collegio dei Docenti e comunicate tempestivamente ogni anno.

Art. 30 Alle sedute aperte dei Consigli di Classe possono assistere i genitori e gli studenti se previsto nella convocazione all'ordine del giorno.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art . 31. Provvedimenti disciplinari per gli studenti sono:

1 l'ammonizione verbale (annotata sul registro di classe)

2 l'ammonizione scritta (tramite lettera alla famiglia)

3 la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni

La sanzione n. 1 è data dall'insegnante, dal Preside o dal Consiglio di classe. La sanzione n. 2 è data dal Preside o dal Consiglio di classe .La sanzione n. 3 è data dal Consiglio di classe (secondo quanto previsto dal DPR 297/94 art. 328 c. 2 ,4,6)

Le sanzioni si applicano nei seguenti casi:

1 comportamenti di abituale negligenza e inosservanza delle norme scolastiche e dei doveri degli studenti

2 episodi di intolleranza, di insubordinazione, di violenza fisica o verbale, di mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei frequentatori della scuola

3 comportamenti prevaricatori o violenti ecc. nei confronti degli altri studenti atti vandalici nei confronti del patrimonio scolastico immobile e mobile e degli oggetti di proprietà di altri.

4 atti contrari alla decenza e alle regole di civile convivenza scolastica

5 assenze ripetute da singole ore di lezione

6 assenze totalmente prive di giustificazione ripetute per giorni

7 eventi che turbino il normale andamento didattico e disciplinare della vita scolastica

Le mancanze di cui ai punti 1, 3, 5, 7, se non particolarmente gravi, possono essere punite nei modi a loro consentiti da un docente o dal Preside. In tutti gli altri casi la sanzione deve essere data dal Consiglio di classe (con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti).

ORGANO DI GARANZIA

Art. 32. Contro la sospensione si può ricorrere all'organo di garanzia, composto da tre docenti, uno studente, un genitore, designati rispettivamente ogni anno dal Collegio dei Docenti, dall'assemblea degli studenti delegati di classe e dall'assemblea dei genitori delegati di classe. Devono essere nominati anche i membri supplenti (1 per ogni componente, 2 per i docenti); questi sostituiranno i titolari della propria componente in caso di assenza o qualora si debba esaminare una questione relativa ad un Consiglio di classe di cui fanno parte uno o più docenti (o studente o genitore) membri del comitato. L'Organo di Garanzia elegge tra i membri docenti il suo presidente. L'Organo di Garanzia esprime parere sulle sanzioni disciplinari assegnate:

- 1 se le ritiene incongrue, le rinvia al Consiglio di classe con parere motivato proponendone la modifica. La successiva decisione del Consiglio di Classe, nel rispetto di quanto indicato dall'Organo di Garanzia diviene definitiva.
- 2 se invece ritiene congrua la sanzione del Consiglio di Classe essa diventa esecutiva.

Per un allontanamento superiore a 3 giorni il Consiglio di classe individua il modo per evitare che lo studente possa perdere il contatto con l'attività didattica. Lo studente può chiedere che la sanzione a lui inflitta sia tramutata in un'attività utile alla collettività scolastica da effettuarsi nei modi e nei tempi individuati dal Consiglio di classe e convalidati dalla Giunta esecutiva.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art 33. Il diritto di assemblea, le caratteristiche, le modalità di convocazione e di funzionamento delle assemblee dei genitori e degli studenti sono regolati dagli art. 42, 43, 44, 45 del DPR 416/74

ORGANO	COMPONENTI	PRESIDENTE	CONVOCAZIONE	Richiede la convocazione
Consiglio d'Istituto	docenti, 2 pers. ATA. Genitori, Alunni, Dirigente Scolastico	Genitore	Presidente	50% + 1
Giunta esecutiva	Dirigente Scolastico, D.S.G.A., Docenti, Alunni, Genitore, ATA	Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
Collegio Docenti	Docenti	Dirigente scolastico	Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico o 1/3dei componenti
Consigli di Classe	Docenti, 2 Genitori, 2 Studenti	Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico o rappresentanti dei genitori o dalla maggioranza della componente insegnanti
Assemblea Alunni (Istituto)	Alunni	Alunno	Dirigente Scolastico	50% + 1 Comitato Studenti oppure 10% alunni totale o componente studenti C. d'I.
Assemblea Genitori (Istituto)	Genitori	Genitore	Presidente	50% + 1 Comitato Genitori o componente genitori C. d'I.
Assemblea di Classe o sezione	Alunni	Alunno	Dirigente scolastico	Rappresentanti eletti

(alunni)				
Assemblea di Classe o sezione (Genitori)	Genitori	Genitore	Presidente	Rappresentanti eletti Genitori

CALENDARIO DELLE RIUNIONI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art . 34. All'inizio dell'anno scolastico, il Preside, a seguito della delibera del Collegio docenti relativa al piano delle attività connesse al funzionamento della scuola, predispone il calendario delle riunioni dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti, degli scrutini e delle riunioni per materia

Art . 35. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone.

RAPPORTI TRA GLI ORGANI COLLEGIALI

Art . 36. Il funzionamento degli organi collegiali deve svolgersi nel rispetto delle seguenti norme e procedure:

1 La convocazione del Consiglio d' Istituto, con comunicazione individuale ai componenti, deve essere affissa all'albo generale d'Istituto, deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l'ordine del giorno (in allegato) e, se possibile, i materiali su cui si deve deliberare. Tali materiali devono comunque essere a disposizione presso la segreteria e/o l'ufficio del dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio d'Istituto.

2 Per ogni seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, e approvato seduta stante o all'inizio della seduta successiva.

3 Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (DPR 297/94 art. 42)

Art. 37. A norma di legge il Consiglio di classe è convocato dal Preside su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti dei genitori o dalla maggioranza della componente insegnanti. Il Consiglio di norma si riunisce almeno tre volte all'anno.

Art . 38. Il Collegio dei docenti è convocato, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta, con avviso affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione. Per quanto possibile alla stessa data, presso l'ufficio di Presidenza, debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni. Tali materiali sono a disposizione dei componenti del Collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.

USO DEL BAR E CORTILE INTERNO

Art . 39. Il servizio bar è garantito per gli studenti dell'Istituto nell'intervallo. Solo se strettamente necessario e previa autorizzazione del docente dell'ora gli studenti potranno accedervi durante il restante orario scolastico. E' comunque vietato l'accesso durante il cambio dell'ora.

Art . 40. Agli alunni è consentito posteggiare all'interno del cortile della scuola negli appositi spazi, solo motorini, biciclette e moto. È proibito agli studenti posteggiare l'automobile nel cortile.

BIBLIOTECA

Art . 41. Il funzionamento della biblioteca è organizzato secondo l'orario concordato. I libri in prestito devono essere riconsegnati in ordine e entro la data concordata per evitare sanzioni economiche e amministrative.

SERVIZIO FOTOCOPIE

Art . 43. Per il servizio fotocopie è allegato un apposito regolamento.

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art . 43 . Tutte le uscite sono programmate dal consiglio di classe e comunicate alle famiglie che devono concedere l'autorizzazione scritta. Durante le uscite vigono le norme disciplinari scolastiche.

Art . 44. Per i viaggi d'istruzione si fa riferimento ad un regolamento specifico elaborato dalla commissione viaggi e approvato dagli organi competenti.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art . 45 - Il presente regolamento che è parte integrante del piano educativo di istituto è emesso dal Consiglio d'istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974 e potrà essere modificato, in tutto o in parte, con la maggioranza assoluta dei componenti, previo inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno e invio, per iscritto, delle proposte di modifica ai componenti stessi almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio. A tutte le componenti della scuola è fatto obbligo di assicurare l'osservanza del regolamento per la parte che gli compete.